



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ANITORI, BIGNAMI, COTTI, MARTON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e ORELLANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende modificare gli articoli 102 e 103 della nostra Carta fondamentale, prevedendo il definitivo superamento dei tribunali militari (articolo 2) con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari (articolo 1).

Una modifica in tal senso è resa necessaria non solo alla luce delle numerose sentenze della Corte costituzionale che di fatto hanno determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria, ma soprattutto in quanto il nostro è uno dei pochi Paesi dell'Unione europea che ancora conserva una distinzione tra magistratura ordinaria e magistratura militare.

Con il superamento del servizio di leva obbligatorio e la conseguente realizzazione del modello professionale delle Forze armate è venuta meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto tra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi con il risultato di una drastica diminuzione del numero di militari sottoposti a processi penali militari.

Negli ultimi anni si è assistito ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali, con la conseguente sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e l'utilità di una struttura, che oltre ad essere divenuta antieconomica è anche divenuta istituzionalmente, storicamente e socialmente superata.

Recentemente la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei tribunali militari, riducendoli e limitando il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare; nonostante ciò, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli, risulta comunque sproporzionata e anti-economica rispetto al carico di lavoro limitato che caratterizza la giustizia militare.

In tempi di crisi e di tagli, dunque, mantenere in vita il settore della magistratura militare per soli 300.000 militari italiani non è giustificabile e, inoltre, rappresenta un notevole sperpero di denaro pubblico e di unità lavorative.

Le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare dovrebbero invece essere destinate agli uffici giudiziari ordinari, oberati da un notevole carico di lavoro e da una cronica carenza di personale, cause principali del drammatico dilatamento dei tempi della giustizia.

A seguito della soppressione dei tribunali militari, che il presente disegno di legge costituzionale intende proporre, la loro competenza potrà così essere destinata agli uffici giudiziari ordinari. Tali risorse umane, infatti, potrebbero essere destinate ai tribunali ordinari, che sempre più spesso sono in sofferenza organica ed hanno bisogno di personale.

Per i motivi suesposti, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 102 della Costituzione in materia di istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari)*

1. All'articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 103 della Costituzione sulla soppressione dei tribunali militari)*

1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.

## Art. 3.

*(Disposizioni attuative)*

1. Con legge dello Stato, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale.

